



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

così composto:

dott. Mario Miele	Presidente rel. est.
dott.ssa Mariachiara Sannino	Giudice
dott.ssa Claudia De Santi	Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

██
██ per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE
CONTROLLATA;

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

il sig. ██████████ ██████████ ha chiesto dichiararsi la sua Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa; alla domanda è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

████████████████████ il ██████████/█████████/█████████ e ██████████ ██████████ n. ██████████
████████████████████

NOMINA

Giudice delegato il dott. Mario Miele e Liquidatore l'O.C.C., l'avv.to Patrizia Rubino

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione ██████████ rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo Gomma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

preso atto della quantificazione da parte del ricorrente e del l'OCC del reddito mensile necessario per il mantenimento del nucleo familiare in euro 1.730,00;

preso atto che il mantenimento del nucleo familiare grava esclusivamente sul reddito prodotto dal solo ricorrente con l'attività di ██████████ totale di ██████████ 13.457,00 per l'anno 2021; ██████████ 7.919,00 per l'anno 2020; ██████████ 15.071,00 per l'anno 2019. Per l'anno corrente 2022 ha percepito una retribuzione pari a € 13.456,00 per quattro mensilità;